



comune di trieste
piazza Unità d'Italia 4
34121 Trieste
tel 040 6751
www.comune.trieste.it
partita iva 00210240321

dipartimento lavori pubblici,
finanza di progetto e partenariati
servizio edilizia scolastica e sportiva, programmi complessi

OGGETTO: Codice opera n. 15168. Padiglione Ralli - Sistemazione esterna. Affidamento incarico di coordinatore per la sicurezza in fase esecutiva. Spesa complessiva di Euro 1.800,00 + contributi previdenziali e IVA in misura di legge .
CIG: Z6A283895C CUP: F95F17000220002

FOGLIO PATTI E CONDIZIONI

Premesso:

che il Comune di Trieste - in veste di soggetto attuatore del Patto territoriale stipulato tra l'UTI Giuliana e la Regione FVG avente ad oggetto: Investimenti per lo sviluppo pari ad Euro 860.000,00 - anno 2017, come previsto dall'art. 12 della L.R. 4.8.2017 n. 31 "Assestamento del bilancio per gli anni 2017-2019 ai sensi dell'art. 6 della LR 10.11.2015, n. 26" - sta procedendo all'intervento C. opera 15168 - Padiglione Ralli - Sistemazione esterna che prevede la progettazione, l'affidamento e la realizzazione di lavori nell'ambito del giardino del centro semiresidenziale per anziani affetti da malattie dementigene e alzheimer, per un importo di quadro economico di euro 90.000,00;

che con deliberazione giunta n. 600 dd. 26.11.2018, è stato approvato il progetto esecutivo dell'intervento prevedente la spesa complessiva per lavori di Euro 77.915,53 (inclusi oneri della sicurezza per Euro 1.938,29)

che con determinazione dirigenziale n. 216/2019, esecutiva il 14.2.2019 in esito alla relativa gara d'appalto, sono stati aggiudicati in via definitiva i lavori in questione all'impresa DI BETTA Giannino S.r.l. con un ribasso del 18,00% sull'importo posto a base di gara, quindi per un importo di Euro 62.301,34 + Euro 1.938,29 di oneri per la sicurezza, per complessivi Euro 64.239,63 + I.V.A. 10%;

che con determinazione dirigenziale n. 3301/2017, esecutiva il 1.12.2017 - a firma del Direttore dell'Area Lavori Pubblici, finanza di progetto e partenariati - per le motivazioni ivi addotte, è stato disposto di avvalersi di un professionista esterno per lo svolgimento dell'incarico di cui in oggetto e di affidare detto incarico alla geom. Serena Scaravelli, stabilendone le condizioni;

Art.1) OGGETTO DELL'INCARICO

Il Comune di Trieste affida alla geom. Serena Scaravelli, con indirizzo in- a....., iscritta al Collegio dei geometri della Provincia di (iscrizione albo n.) (C.F. - P. I.V.A.) in seguito denominata "Professionista", - che accetta - l'incarico per l'espletamento delle funzioni di coordinatore per l'esecuzione dei lavori - derivante dall'applicazione del D.Lgs. 9.4.2008 n. 81 e successive modificazioni ed integrazioni - relativamente ai lavori denominati C. opera 15168 - Sistemazione delle aree esterne l'edificio denominato Padiglione Ralli, adibito a centro diurno Alzheimer.

Art.2) CONTENUTI, MODALITA' DI SVOLGIMENTO DELL'INCARICO ED OBBLIGHI DELLA PROFESSIONISTA

In esecuzione di tale incarico la professionista dovrà mantenere una sede operativa, munita

di recapito telefonico (con esclusione di segreteria telefonica o di altri sistemi automatizzati), fax, posta elettronica, adeguatamente presidiata durante il corso di tutta la giornata lavorativa e per la durata dei lavori fino alla conclusione dei termini di cui al successivo art. 4, e si atterrà, per quanto riguarda le attività attinenti al coordinamento per l'esecuzione dei lavori, alle seguenti prescrizioni:

a. assumerà, per effetto del presente atto, tutti gli obblighi discendenti dall'applicazione dell'art. 92 del D.Lgs. 9 aprile 2008 n° 81 e successive modificazioni e integrazioni, con l'obbligo di informare la propria attività ad eventuali normative non citate o nuove e regolamenti che insorgessero durante lo svolgimento dell'incarico;

b. dovrà garantire al Responsabile Unico del Procedimento l'assistenza relativamente agli adempimenti imposti all'ente committente da norme cogenti; in particolare, sarà cura del coordinatore proporre in bozza al Responsabile Unico del Procedimento/Responsabile dei Lavori la comunicazione per la notifica preliminare di cui all'art. 99 del D.Lgs. 9 aprile 2008 n° 81 e successive modificazioni ed integrazioni per l'inoltro agli organi competenti. Inoltre, sarà preciso obbligo del coordinatore disporre il coordinamento tra il piano di sicurezza ed i piani operativi di sicurezza presentati dalle imprese e garantire la loro coerente e fedele attuazione nel corso dei lavori. In tale ambito e nel rispetto della piena autonomia e responsabilità operativa del coordinatore della sicurezza, la professionista incaricata potrà utilizzare lo stanziamento per il coordinamento in oggetto previsto nel quadro economico dell'opera, mediante contestuale e dettagliata relazione motivata delle circostanze che giustificano l'utilizzo dello stanziamento medesimo e verso rendicontazione documentata, da prodursi entro 10 (dieci) giorni dal verificarsi del fatto; il mancato adempimento degli obblighi di cui sopra costituirà motivo di rivalsa ai sensi e per gli effetti della successiva lettera "q" del presente articolo;

c. dovrà predisporre tempestivamente ogni modifica al piano di coordinamento della sicurezza che si rendesse necessaria in conseguenza ad eventuali perizie di variante;

d. dovrà controllare il rispetto dei piani di sicurezza da parte del Direttore di cantiere e, pertanto, verificare la concreta attuazione del piano di coordinamento e di sicurezza in ogni fase di prosieguo dell'attività di cantiere, impartendo all'impresa le necessarie disposizioni quando ragioni di sicurezza non consentano alla Direzione Lavori di intervenire, informando immediatamente la stessa. Il mancato adempimento da parte dell'impresa, con la tempestività dovuta in relazione allo stato di pericolo, dovrà comportare la segnalazione del comportamento omissivo alla Direzione Lavori e al Responsabile Unico del Procedimento;

e. sarà tenuta, ai fini dell'adempimento degli obblighi di cui all'art. 26 del D.Lgs. 9 aprile 2008 n° 81 e ss.mm.ii., a convocare prima dell'avvio dei lavori del cantiere una riunione di coordinamento con i responsabili delle strutture nell'ambito delle quali il cantiere sarà collocato al fine di valutare tutte le possibili interferenze tra le attività di cantiere previste e le attività delle strutture stesse. Di tale riunione dovrà redigere opportuno verbale da inviare successivamente al Responsabile dei Lavori. Tale verbale è propedeutico all'adeguamento del piano di sicurezza e coordinamento approvato, di cui al successivo punto "m", cui è tenuta il Coordinatore per l'esecuzione dei lavori;

f. dovrà garantire, nelle forme più opportune, la costante reperibilità durante tutta la durata dei lavori; a garanzia della sicurezza del cantiere dovrà, comunque, garantire la propria personale presenza giornaliera in cantiere e comunque ogni qualvolta vengano svolte in cantiere lavorazioni a rischio elevato, se individuate come tali nel piano della sicurezza, ovvero quando lo richieda il Responsabile dei Lavori e/o il Responsabile Unico del Procedimento; il coordinatore provvederà personalmente alla sottoscrizione, ad ogni intervento in cantiere, del registro di cui alla successiva lettera "g";

g. dovrà essere compilato giornalmente uno specifico registro da conservarsi in cantiere, che affiancherà il giornale dei lavori, nel quale dovranno essere contestualmente indicati ed aggiornati e puntualmente sottoscritti, dal coordinatore della sicurezza e dal "capocantiere" presente, i sopralluoghi effettuati, le disposizioni impartite nell'espletamento delle proprie funzioni, le modalità ed i tempi di risposta dell'impresa;

h. dovrà verificare, con frequenza almeno settimanale, la presenza in cantiere esclusivamente di personale autorizzato (impresa appaltatrice, subappaltatori e prestatori d'opera autorizzati a norma di legge) ed in possesso di regolare iscrizione INPS ed INAIL nonché Cassa Edile in relazione ai contenuti del Libro Unico tenuta dalla ditta esecutrice, dandone atto dell'avvenuto

controllo nel registro di cui alla precedente lettera “g” del presente comma. L'impossibilità di ottenere il riscontro e la documentazione predetti dovrà essere segnalata al Responsabile dei Lavori. Dovrà verificare, nell'ambito di ciascun cantiere edile, l'osservanza delle norme di cui all'art.36-bis del D.L. 4 luglio 2006, n.223, convertito, con modificazioni, nella Legge 4 agosto 2006, n.248 “Misure urgenti per il contrasto del lavoro nero e per la promozione della sicurezza nei luoghi di lavoro”;

i. dovrà inviare al Responsabile dei Lavori una relazione periodica sullo stato della sicurezza nel cantiere, secondo accordi con lo stesso e secondo necessità, comunque almeno quindicinale, con l'obbligo, per il coordinatore stesso, di segnalare le inadempienze dell'impresa e le proposte e/o sospensioni lavori conformi alle disposizioni di cui all'art. 92 del D.Lgs. 9 aprile 2008 n° 81 e successive modificazioni ed integrazioni; il mancato adempimento costituirà motivo di rivalsa ai sensi e per gli effetti della successiva lettera “q” del presente articolo;

l. dovrà, altresì, garantire l'assistenza relativamente ad adempimenti imposti al committente da norme cogenti e dovrà svolgere, in collaborazione con il Responsabile Unico del Procedimento e/o Responsabile dei Lavori, tutti gli adempimenti correlati all'eventuale iscrizione di eventuali riserve dell'impresa esecutrice correlate alla sicurezza;

m. è tenuta a tutte le incombenze previste dalla vigente legislazione sulla sicurezza del lavoro e dei cantieri, ivi compresa la verifica preliminare e l'adattamento, alle effettive condizioni e programmi operativi di lavoro, del piano di sicurezza e coordinamento generico approvato, trattandosi di contratto di manutenzione, di cui all'art. 95 del Regolamento di attuazione della L.R. n.14/2002 in materia di LL.PP. e del fascicolo di cui all'art. 91 del D.Lgs. 9 aprile 2008 n°81, sia prima dell'inizio dei lavori che durante lo svolgimento degli stessi secondo la normativa vigente, nonché all'effettuazione di tutte le operazioni prescritte dalla normativa in vigore in materia di sicurezza ed antinfortunistica. La professionista è tenuta a verificare la tempestiva ottemperanza da parte dell'Impresa a tutti gli obblighi previsti dal Capitolato Speciale d'Appalto e dai piani di sicurezza e di coordinamento, che incidono sulla sicurezza del cantiere; in particolare è tenuta a vigilare sul rispetto delle misure inserite nel piano di sicurezza e coordinamento specifico in merito alle interferenze tra le attività di cantiere e quelle delle strutture in cui si opera, così come valutate nel corso della riunione di coordinamento di cui al precedente punto “e”;

n. sarà tenuta ad eseguire le annotazioni e le prescrizioni impartite in merito alle misure di prevenzione e coordinamento della sicurezza le quali dovranno essere controfirmate per ricevuta ed adempimento dall'impresa appaltatrice, dai subappaltatori e dalle imprese con contratti di fornitura;

o. sarà tenuta ad esprimere parere, per iscritto, in merito agli obblighi del Committente di cui al comma 4 dell'art. 118 del Decreto Legislativo 12 aprile 2006, n.163 “Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE”;

p. sarà tenuta ad osservare “*L'Atto di Intesa per la sicurezza negli appalti di lavori (e manutenzione delle aree verdi) del Comune di Trieste. Approvazione e applicazione nella prassi operativa del Comune di Trieste*” di cui alla Deliberazione Consiliare n.55 del 3 luglio 2008, ed il documento conseguente, denominato “*Attuazione dell'Atto di Intesa per la sicurezza nei cantieri*” controfirmato dalle parti in data 16 dicembre 2008 ed approvato con Determinazione Dirigenziale n. 45 del 29 dicembre 2008;

q. il Committente, il Responsabile Unico del Procedimento ed il Responsabile dei Lavori si riservano ampia facoltà di rivalsa in ordine ad eventuali danni loro arrecati, anche nella forma di sanzioni amministrative a carattere pecuniario, per effetto del tardivo od omesso adempimento di tutte le predette condizioni contrattuali e, comunque, delle disposizioni di legge in vigore, da parte del coordinatore per l'esecuzione dei lavori;

r. sarà tenuta a garantire la presenza giornaliera in cantiere ed alla consegna alla Stazione appaltante, con cadenza settimanale, di un report giornaliero con il seguente contenuto minimo: dettagliate presenze in cantiere di personale ed attrezzature, condizioni climatiche e particolari, principali lavorazioni svolte, esame delle condizioni e dei presidi di sicurezza nello svolgimento delle lavorazioni, disposizioni del CSE in materia di sicurezza.

Art.3) COLLABORAZIONI

La professionista potrà avvalersi della collaborazione di altri soggetti, ferma ed impregiudicata la propria esclusiva e diretta responsabilità e garanzia nei riguardi del Comune per

tutte le prestazioni fornite, con specifico riferimento a quelle indicate al precedente art. 2.

In caso di assenze limitate per motivi personali (non superiori ai 15 giorni naturali e consecutivi) e/o per motivi di salute comprovati, la professionista potrà delegare, previa autorizzazione del Responsabile Unico del Procedimento/Responsabile dei lavori, le funzioni di cui all'art. 2 del presente contratto ad un suo collaboratore con uguale idoneità e qualificazione professionale, in grado di sostenere temporaneamente le responsabilità del presente incarico.

Resta inteso che l'utilizzo e la collaborazione di eventuale personale di assistenza per tutte le operazioni oggetto del presente incarico saranno regolate mediante intese dirette ed esclusive tra la professionista e gli interessati, le cui competenze saranno a totale carico e spese della medesima.

L'Amministrazione comunale sarà esonerata da ogni tipo di responsabilità, riconoscendo come unica controparte la professionista incaricata, responsabile nei confronti del committente.

Della nomina dei collaboratori di cui sopra, la professionista, è tenuta a dare preventiva comunicazione alla committenza per l'espressione del relativo gradimento.

Il compenso economico degli eventuali collaboratori rimane ad esclusivo carico della professionista e per la loro attività nulla sarà dovuto oltre a quanto stabilito nel successivo art. 12.

Per quanto riguarda il costo dell'assistenza e degli eventuali collaboratori e sostituti, la Professionista dichiara di averne tenuta debitamente conto nello schema di parcella.

Art.4) TERMINI DELL'INCARICO

L'incarico di coordinatore per la sicurezza in fase esecutiva è vincolante per la Professionista all'atto della sottoscrizione del presente contratto, in forma di lettera commerciale, mentre assumerà valore vincolante per l'Amministrazione comunale dopo l'avvenuta registrazione della determinazione di affidamento e approvazione del presente incarico. L'incarico diventerà operativo per il Professionista con la firma, in forma di lettera commerciale, del contratto approvato, anche da parte del Responsabile Unico del Procedimento, e si riterrà definitivamente concluso a lavori ultimati, con la produzione, da parte del Coordinatore per l'esecuzione, di idonea certificazione sulla corretta applicazione da parte delle Imprese esecutrici delle norme inerenti la sicurezza sin qui citate e comunque dopo la risoluzione formale di eventuali controversie e riserve che riguardino la sicurezza.

Art.5) PENALITÀ

In caso di mancata, ritardata, incompleta o inadeguata esecuzione delle prestazioni, per ogni lotto di lavoro, oggetto del presente contratto la cui gravità non crei il presupposto per la risoluzione contrattuale in base agli articoli 6 e 7, l'ente committente potrà applicare le seguenti penalità, fatto salvo il risarcimento degli eventuali danni:

- a. nell'ipotesi di mancata esecuzione di una delle prestazioni previste dal presente contratto all'art. 2: la percentuale del 5% (cinquepercento) dell'onorario della prestazione;
- b. nell'ipotesi di ritardata esecuzione di una delle prestazioni previste dal presente contratto all'art. 2: la percentuale dello 0,5 (zerovirgolacinque) per mille dell'onorario per ciascun giorno di omissione o ritardo delle prestazioni oggetto di inadempimento che richiedano l'osservanza di termini di scadenza;
- c. nell'ipotesi di inadeguata esecuzione di una delle prestazioni previste dal presente contratto all'art. 2: da un minimo di 50,00 (cinquanta/00) Euro ed un massimo di 500,00 (cinquecento/00) Euro in relazione alla gravità dell'inadempimento da accertarsi in base ad un procedimento in contraddittorio tra le parti.

Le penali applicate ai sensi dei precedenti commi verranno trattenute sul compenso in liquidazione e non potranno comunque superare, complessivamente, il 10% (dieci per cento) del corrispettivo professionale.

Qualora ciò si verificasse, il committente ha facoltà di risolvere il contratto senza che la controparte possa pretendere alcun compenso o indennizzo di sorta, sia per onorari che per rimborso spese.

Art.6) CLAUSOLA RISOLUTIVA ESPRESSA

Oltre a quanto stabilito all'ultimo comma dell'art. 13, il contratto può essere risolto di diritto, per inadempimento, ai sensi dell'art. 1456 del codice civile, con semplice pronuncia di risoluzione, nei seguenti casi:

- a. ritardo non giustificato e non autorizzato superiore a 15 (quindici) giorni negli adempimenti derivanti dall'incarico;
- b. inadempienze che abbiano determinato o siano comunque idonee a determinare danno nella regolare realizzazione dell'intervento.

La risoluzione contrattuale avrà decorrenza dalla notificazione della determinazione di pronuncia della risoluzione stessa.

In tale ipotesi, il committente si intenderà libero da ogni impegno verso la controparte inadempiente, senza che questa possa pretendere compensi ed indennità di sorta, con l'esclusione di quelli relativi alle prestazioni già assolte al momento della risoluzione del contratto che siano state approvate o comunque fatte salve dal committente medesima.

Art.7) ULTERIORI IPOTESI DI RISOLUZIONE CONTRATTUALE

Il committente si riserva altresì la facoltà di risolvere il presente atto, ai sensi dell'art. 1454 del Codice Civile, mediante idoneo provvedimento, in ogni altro caso di grave ed ingiustificato inadempimento delle prestazioni nascenti dal contratto stesso.

In ogni ipotesi non sarà riconosciuto alla professionista nessun altro compenso o indennità di sorta con l'esclusione di quanto dovuto per le prestazioni già assolte al momento della risoluzione del contratto, fatta salva l'applicazione delle penali ed impregiudicato il diritto al risarcimento di eventuali ulteriori danni patiti dal committente in conseguenza dell'inadempimento.

Art.8) RECESSO

Il committente, con idoneo provvedimento, può recedere dal presente contratto in qualsiasi momento per ragioni di pubblico interesse.

In tale caso la professionista ha diritto ad ottenere il corrispettivo per l'attività svolta fino a quel momento e le spese documentate già sostenute per l'espletamento dell'incarico.

Al di fuori di tale ipotesi è in facoltà del Committente di recedere dal contratto in qualsiasi momento mediante il pagamento dell'attività eseguita e del 25% (interruzione d'incarico) del corrispettivo previsto per l'attività non ancora eseguita.

La professionista può recedere dal contratto per sopravvenuti, imprevisi ed imprevedibili motivi, della cui gravità dovrà dare conto al committente nella comunicazione scritta che dovrà pervenire al committente stesso con preavviso di almeno 30 (trenta) giorni.

In tal caso, la professionista ha diritto al corrispettivo per l'attività svolta fino alla data di recesso.

Art.9) INCOMPATIBILITÀ

Per la professionista fino al termine dell'incarico, valgono tutte le cause di incompatibilità previste al riguardo dalle vigenti disposizioni legislative e regolamentari, ivi comprese quelle dell'ordine professionale di appartenenza.

Al riguardo la professionista dichiara di non avere in corso situazioni che possano configurare ipotesi di conflitti di interesse con il committente.

Qualora la professionista fosse dipendente pubblico, dovrà ottemperare a quanto richiesto dal Dlgs 30.3.2001 n. 165 con particolare riguardo all'art.53 commi 7-8 relativo al provvedimento autorizzativo dell'Amministrazione di appartenenza che dovrà essere allegato al presente contratto.

Qualora la professionista, durante lo svolgimento del presente incarico, diventasse dipendente pubblico, dovrà darne comunicazione al committente ed ottemperare immediatamente a quanto richiesto dalla norma di cui al capoverso precedente, relativamente al provvedimento autorizzativo dell'Amministrazione di appartenenza, che dovrà essere richiesto dalla professionista e consegnato all'Amministrazione comunale.

La professionista si impegna comunque a segnalare tempestivamente l'eventuale insorgere di cause di incompatibilità o di cessazione delle condizioni indicate ai precedenti commi, sia per se medesima sia per i suoi collaboratori.

Art.10) OSSERVANZA DEI CODICI DI COMPORTAMENTO

Nello svolgimento dell'attività di cui al presente atto la professionista è tenuta ad osservare, per quanto compatibili, gli obblighi di condotta previsti nel Codice di Comportamento Aziendale, approvato con deliberazione della Giunta Comunale n. 31 del 31.01.2014, immediatamente eseguibile, e nel Codice di Comportamento dei Dipendenti Pubblici, approvato con D.P.R.

16.04.2013 n. 62, disponibili sul sito istituzionale, nella sezione “*amministrazione trasparente*” al link “*codice disciplinare e codici di comportamento*”.

La violazione di detti obblighi di condotta può comportare la risoluzione o decadenza del rapporto di cui al presente atto.

Il presente atto può essere altresì risolto nel caso in cui non venga effettuata da parte dell'affidataria la dichiarazione di non trovarsi nelle condizioni di cui all'art. 53 comma 16 ter del D.Lgs. n. 165/2001 e s.m.i. (non aver concluso contratti di lavoro subordinato o autonomo e comunque non aver attribuito incarichi ad ex dipendenti del Comune di Trieste che hanno esercitato nei propri confronti poteri autoritativi o negoziali per conto della stessa Amministrazione per il triennio successivo alla cessazione del rapporto).

Art.11) RISERVATEZZA E DIRITTI SUI MATERIALI

Nello svolgimento dell'attività dovrà essere osservata la massima riservatezza su ogni informazione di cui, nel corso dello svolgimento dell'incarico, venisse a conoscenza.

Inoltre la professionista espressamente rinuncia fin d'ora a qualsiasi diritto per il materiale prodotto in base al presente atto, che rimane di esclusiva proprietà del committente che ne può disporre liberamente.

Art.12) DETERMINAZIONE E LIQUIDAZIONE ONORARI

Il compenso complessivo per lo svolgimento dell'incarico viene calcolato, ai sensi dell'art. 9 del D.L. 24.1.2012 n. 1, in ragione dell'importanza dell'opera. In ogni caso la misura del compenso viene individuata indicando, da parte della professionista, per le singole prestazioni tutte le voci di costo, comprensive di spese, oneri e contributi.

L'importo per l'incarico risultante della proposta della professionista di data 11.4.2019 conservata in atti, redatta sulla base dell'importo per l'esecuzione dei lavori, ritenuta adeguata dal Committente e sottoscritta dalla Professionista, è di complessivi euro 1.800,00 a cui vanno unicamente sommati il 4% per contributo previdenziale e l'I.V.A. nella misura di legge per rispettivi Euro 72,00 e Euro 411,84, per un totale di Euro 2.283,84.

La liquidazione del compenso professionale di cui trattasi sarà effettuata contestualmente ad ogni stato di avanzamento dei lavori nella misura di 9/10 (novedecimi) dell'importo maturato; l'atto per la liquidazione del saldo verrà redatto ed inviato alla Ragioneria per il pagamento entro 30 (trenta) giorni dal termine di cui al precedente articolo 4); per l'importo si farà riferimento alle risultanze della contabilità finale al lordo del ribasso d'asta.

I pagamenti verranno effettuati con accredito sul conto corrente indicato al successivo art. 13, con ciò questa Amministrazione assolverà pienamente agli obblighi economici previsti dal presente atto.

Art.13) TRACCIABILITA' DEI FLUSSI FINANZIARI

La professionista assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla L. 13.8.2010 n. 136 e successive modificazioni, con particolare riferimento all'art. 3.

Nei contratti stipulati, per l'esecuzione anche non esclusiva del presente appalto, tra la professionista e i subappaltatori/subcontraenti e nei contratti tra subappaltatori e propri subcontraenti dovranno essere inserite apposite clausole con cui i subappaltatori/subcontraenti assumono gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla succitata legge.

La professionista si impegna a dare immediata comunicazione alla stazione appaltante ed alla Prefettura – Ufficio Territoriale del Governo della provincia di Trieste della notizia di inadempimento della propria controparte subappaltatore/subcontraente) agli obblighi di tracciabilità finanziaria.

I pagamenti dovranno essere effettuati, con modalità tracciabili ai sensi dell'art. 3 della L. n. 136/2010, con accredito sul conto corrente bancario/postale che la professionista indicherà come conto corrente dedicato in relazione all'incarico in oggetto, specificando il nominativo dei soggetti delegati ad operare sul suddetto conto corrente dedicato.

Il mancato utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni finanziarie relative al presente incarico costituisce, ai sensi dell'art. 3, comma 9 bis, della L. n. 136/2010 e successive modificazioni, causa di risoluzione del contratto.

Art.14) REDAZIONE PERIZIE SUPPLETIVE

Nel caso di redazione ed approvazione di una perizia di variante suppletiva o nel caso di recupero del ribasso d'asta ai sensi dell'art. 95 del Regolamento di attuazione della L.R. n. 14/2002 in materia di Lavori Pubblici, sarà corrisposto alla professionista l'onorario, secondo le medesime condizioni dell'offerta economica iniziale, in misura proporzionale alla variazione, in più o in meno, dell'importo degli oneri della sicurezza correlati alla perizia di variante.

Art.15) CONTROVERSIE

Fatti salvi i casi di giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo, eventuali controversie che dovessero insorgere tra la professionista ed il Comune di Trieste in relazione all'interpretazione o all'esecuzione del presente atto, che non siano definibili in via amministrativa, saranno deferite alla competenza dell'Autorità Giudiziaria Ordinaria.

Il Foro competente è fin d'ora indicato in quello di Trieste.

Art.16) SORVEGLIANZA

La sorveglianza sui lavori sarà istituzionalmente esercitata dall'Area Lavori Pubblici, Finanza di Progetto e Partenariati il cui Dirigente svolgerà la funzione di Responsabile Unico del Procedimento.

Art.17) SPESE

Tutte le spese, imposte e tasse inerenti e conseguenti al presente atto, con la sola esclusione dell'I.V.A. e del contributo previdenziale per la parte a carico del committente, sono e saranno ad esclusivo carico della professionista.

Saranno a carico della professionista pure tutte le spese necessarie e conseguenti per la redazione degli atti tecnici contabili e grafici necessari per l'espletamento dell'incarico.

Art.18) ELEZIONE DEL DOMICILIO

Al fine del presente incarico la Professionista dichiara di avere il domicilio fiscale a in presso il quale elegge, agli effetti del presente atto, il proprio domicilio.

Art.19) ALTRE NORME

Per quanto non esplicito nel presente atto si fa riferimento alla vigente normativa in materia nonché alle leggi in materia di Lavori Pubblici.

Art.20) ASSICURAZIONI

La Professionista è munita di polizza di responsabilità civile professionale per i rischi derivati dallo svolgimento dell'attività di propria competenza emessa da - Agenzia di,n. per un massimale di Euro 250.000,00 (duecentocinquantamila/00).

Detta polizza dovrà essere rinnovata fino a conclusione dell'incarico come definita al precedente art. 4.

Art.21) TRATTAMENTO DEI DATI

Ai sensi del D. Lgs. 30.6.2003 n. 196, si informa che i dati forniti dall'incaricato sono dal Comune di Trieste, trattati esclusivamente per le finalità connesse all'incarico e per l'eventuale successiva stipula e gestione del contratto. Il titolare del trattamento dei dati in questione è il Comune di Trieste, il responsabile del trattamento è il Direttore del Servizio edilizia scolastica e sportiva, programmi complessi.

Trieste (data firma digitale)

PER ACCETTAZIONE
LA PROFESSIONISTA
(firmato digitalmente)

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 1341 del codice civile in quanto applicabile la professionista, previa lettura del presente atto, dichiara di approvare specificatamente i seguenti articoli: 2 punto q., 5, 6, 7, 9, 10, 13, 15 e 17 dichiarando espressamente che la loro accettazione è resa materialmente mediante l'unica sottoscrizione digitale apposta al presente atto in formato elettronico.

IL PROFESSIONISTA
(firmato digitalmente)

Elenco firmatari

ATTO SOTTOSCRITTO DIGITALMENTE AI SENSI DEL D.P.R. 445/2000 E DEL D.LGS. 82/2005 E SUCCESSIVE MODIFICHE E INTEGRAZIONI

Questo documento è stato firmato da:

NOME: CORTESE ENRICO

CODICE FISCALE: CRTNRC58S30L424X

DATA FIRMA: 09/05/2019 14:34:55

IMPRONTA: 40B00B5DDDB201CE9468DA2374536AE5D8C01DA8928819605538A5982F80214B
D8C01DA8928819605538A5982F80214BEB5EA987E03A93658EF29034F66AA2E3
EB5EA987E03A93658EF29034F66AA2E3B1C6688BB8AA6B2D090D51BE26FA3021
B1C6688BB8AA6B2D090D51BE26FA3021702E72D531DE609578941E9DEFFFA775